



REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS PER L'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Edizione del 13.04.2017

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico
Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma
T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
F [+39] 06 4454956 - [+39] 4454948 - [+39] 06 44700852
Pec anas@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00
Iscr. R.E.A. 1024951
P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





1.	ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ANAS	3
2.	DEFINIZIONI	3
3.	AMBITO APPLICATIVO	5
4.	ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO	5
5.	CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE	6
6.	CLASSI DI IMPORTO	6
7.	MODALITÀ DI ISCRIZIONE	7
8.	SOGGETTI	9
9.	REQUISITI	10
10.	QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA	19
11.	DIVIETI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO E LIMITI ALL'INTERPELLO	19
12.	ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE	20
13.	DURATA DELL'ISCRIZIONE	20
14.	ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE	21
15.	SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE. TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE	21
16.	VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI	22
17.	ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI	22
18.	CAUSE DI SOSPENSIONE O DI CANCELLAZIONE	23

ALLEGATO 1 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE

ALLEGATO 2 – SCHEDA ANAGRAFICA

ALLEGATO 3 – QUESTIONARIO DI AUTOCANDIDATURA

ALLEGATO 4 – DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI ANAS

ALLEGATO 5 – QUESTIONARIO DI CATEGORIA SPECIFICA

ALLEGATO 6 - DICHIARAZIONE PERMANENZA REQUISITI



1. ISTITUZIONE E FINALITÀ DELL' ELENCO DEGLI OPERATORI ANAS

È istituito presso ANAS S.p.A. (d'ora in avanti ANAS) un Elenco aperto di operatori economici e professionisti per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (di seguito definito anche l'"Elenco").

Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e di aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici e dei professionisti iscritti ed ogni altro profilo di gestione. Le finalità che ANAS intende raggiungere con l'Elenco sono:

- a. introdurre criteri di selezione certi e chiari, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza, nelle procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture che, in applicazione della vigente normativa sugli appalti pubblici, prevedono l'invito di operatori economici e professionisti selezionati da appositi Elenchi istituiti presso la Stazione Appaltante;
- b. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per categorie di specializzazione, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici e professionisti da interpellare nelle procedure di affidamento di contratti pubblici;
- c. preconstituire una sintesi aggiornata degli operatori presenti nei settori economici di interesse di ANAS, ai più generali fini di ricerche di mercato.

L'iscrizione nell'Elenco non garantisce l'affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori né l'interpello per procedure di affidamento; gli iscritti nulla potranno pretendere qualora, nel corso di validità della loro iscrizione, ANAS non dia avvio ad acquisizioni o richieste di offerta per la categoria o le categorie rispetto alle quali essi risultino iscritti, ovvero qualora non sia possibile scorrere in eventuali interPELLI l'intero elenco dei soggetti iscritti.

L'iscrizione degli operatori all'Elenco ANAS è gratuita.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni che seguono:

- il «*codice*» è il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- gli «*appalti pubblici*» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra ANAS e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal codice;
- gli «*appalti pubblici di lavori*» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione di un'opera rispondente alle esigenze specificate da ANAS. I «*lavori*» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «*opera*» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;



- gli «*appalti pubblici di forniture*» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.;
- gli «*appalti pubblici di servizi*» sono appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi;
- i termini «*imprenditore*», «*fornitore*», «*prestatore di servizi*» e «*appaltatore*» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi;
- il termine «*consorzio*» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica;
- il termine «*operatore economico*» indica la persona fisica o giuridica, l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un consorzio di essi;
- il «*candidato*» è l'operatore economico che ha chiesto di essere iscritto all'Elenco degli operatori economici Anas;
- le «*procedure negoziate*» sono le procedure di affidamento senza previa pubblicazione di bando in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- l'«*Istanza*» è la domanda di iscrizione contenente le dichiarazioni e le informazioni richieste ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento, che l'Operatore Economico sottopone ad ANAS ai fini della verifica dei requisiti di ammissione all'Elenco;
- l'«*Elenco*»: banca dati centralizzata di ANAS contenente l'insieme degli operatori economici qualificati secondo il presente Regolamento, articolato su tre «*tipologie merceologiche*»: Lavori, Forniture e Servizi;
- la «*Merceologia*»: nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi, le diverse categorie di specializzazione per le quali può essere richiesta la qualificazione;
- gli «*Incarichi di progettazione e connessi*»: ai sensi dell'art 157 comma 2 del D.lgs. 50/2016, sono incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
- le «*Linee Guida servizi ingegneria*»: Linee Guida ANAC attuative del nuovo Codice Appalti su "Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";
- con il termine «*Qualificazione*» si intende l'attestazione dell'esistenza dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale. Detta attestazione è rilasciata dal Comitato di Qualificazione a seguito di un procedimento di verifica dei requisiti e consente agli operatori economici di essere chiamati a partecipare alle procedure di affidamento di cui all'art. 3.



3. AMBITO APPLICATIVO

L'Elenco è utilizzato nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché nel rispetto delle norme di carattere regolamentare ed organizzativo proprie di ANAS, con particolare riferimento al Codice Etico da essa adottato.

ANAS acquisisce tramite l'interpello dal presente Elenco sia i servizi rientranti nell'applicazione del Codice Appalti che quelli esclusi.

L'Elenco è utilizzato da ANAS per la scelta:

- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di lavori di importo compreso entro € 1.000.000;
- degli operatori economici da interpellare nelle procedure di affidamento di forniture e servizi di importo compreso entro la soglia comunitaria (attualmente pari a € 209.000), compresa la scelta degli operatori economici da interpellare nelle procedure per il conferimento di Incarichi di progettazione e connessi, di importo stimato compreso entro € 100.000.

Gli importi di cui sopra saranno oggetto di aggiornamento automatico in caso di variazione delle soglie previste per effetto di modifiche legislative. Le disposizioni del presente Regolamento debbono, in ogni caso, intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

L'Elenco sarà utilizzato su tutto il territorio nazionale per affidamenti sia della Direzione Generale che dei Compartimenti. A tal fine per ciascuna merceologia saranno definiti i relativi ambiti di interesse regionale dell'operatore economico.

ANAS procederà agli adempimenti del presente Regolamento nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione e di libera concorrenza.

In applicazione delle citate "Linee Guida servizi ingegneria", ANAS stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati con l'attingimento dall'Elenco in un triennio pari a € 1.000.000.

4. ARTICOLAZIONE DELL'ELENCO

L'Elenco è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle seguenti categorie merceologiche:

- a. lavori;
- b. forniture;
- c. servizi (ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, gli incarichi conferiti a Psicologi esperti in medicina del lavoro, a Medici, Chirurghi ed Odontoiatri, nonché gli incarichi conferiti a Docenti e Consulenti per la Formazione).

L'Elenco ha durata indeterminata.

Gli operatori economici possono presentare domanda di qualificazione in ogni momento di durata dello stesso.



La gestione degli elenchi è garantita dal Portale Acquisti ANAS ed è effettuata mediante un processo telematico totalmente dematerializzato (*paperless*), in armonia con gli obiettivi di sostenibilità ANAS. Il coordinamento degli stessi è assicurato dalla Direzione Appalti e Acquisti della Direzione Generale ANAS tramite l'Unità di Qualificazione, Contrattualistica e *Compliance*.

5. CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE

L'Elenco è organizzato per categorie merceologiche individuate nell'Allegato 1.

ANAS si riserva la facoltà d'integrare e/o di variare in qualsiasi momento il numero e la denominazione delle categorie in relazione alle proprie esigenze.

6. CLASSI DI IMPORTO

Per ogni Categoria sono definite le seguenti classi di importo, in base alle quali ciascun operatore economico può essere qualificato sulla scorta dei requisiti indicati nel presente Regolamento.

LAVORI	
Classi di importo	Valori di riferimento in Euro
Classe I	Fino a 149.999
Classe II	Da 150.000 a 258.000
Classe III	Da 258.001 a 516.000
Classe IV	Da 516.001 a 999.999



SERVIZI E FORNITURE	
Classi di importo	Valori di riferimento in Euro
Classe I	Fino a 40.000
Classe II	Da 40.001 a 100.000
Classe III	Da 100.001 a 209.000

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E CONNESSI	
Classi di importo	Valori di riferimento in Euro
Classe I	Fino a 40.000
Classe II	Da 40.001 a 100.000

L'iscrizione ad una classe sottintende l'iscrizione alle classi di rango inferiore (ad es. un operatore iscritto in classe III risulterà iscritto anche nella classe I e II).

7. MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per iscriversi agli Elenchi Fornitori ANAS, gli operatori economici devono:

- a. registrarsi al Portale Acquisti, compilando l'apposita "Scheda Anagrafica" (Allegato 2) dove andranno inserite le informazioni sull'azienda nonché sull'utente e la lista contatti;
- b. selezionare le categorie merceologiche di competenza (Allegato 1);



- c. compilare il "Questionario di Autocandidatura" pubblicato sul Portale Acquisti del sito ANAS <https://acquisti.stradeanas.it> (Allegato 3). Il candidato, oltre al "Questionario di Autocandidatura" compilerà altresì la "Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici ANAS" (Allegato 4) ed allegnerà l'attestazione di richiesta – qualora effettuata – e/o iscrizione – qualora posseduta – all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*).
- d. Nel caso in cui ci siano più soggetti tenuti alle dichiarazioni relative ai requisiti generali, l'operatore economico dovrà allegare i files firmati digitalmente dal legale rappresentante in un'unica cartella compressa (zip).
- Non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (es. .zip) contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).
- e. compilare il "Questionario di Categoria specifica" (Allegato 5), in cui dovranno indicare la classe di importo per la quale richiede l'iscrizione nell'Elenco, per ogni singola categoria di specializzazione (Allegato 1).

La presentazione dei documenti non prevede l'invio cartaceo: è richiesta la compilazione delle apposite sezioni del Portale Acquisti ANAS (<https://acquisti.stradeanas.it>), oltre al caricamento dei documenti necessari in formato elettronico e firmati dal rappresentante legale ovvero da altra persona avente potere di impegnare la società, per mezzo del certificato di firma digitale.

Tale certificato dovrà essere in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale "AgID" ex "digitPA", previsto dall'art. 29, comma 1 del D. Lgs. n.82/05 s.m.i., generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 38 comma 2 del D.P.R. 445/00, 65 del D.lgs. n.82/05 nonché dal Decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2009.

Sono ammessi i certificatori di firma digitale rilasciati da:

- certificatori operanti in base ad una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 1999/93CE del Parlamento Europeo e del Consiglio "relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche".
- certificatori stabiliti in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle condizioni indicate dall'art. 21, comma 4 del D.lgs. 82/2005.

Si precisa che i soli formati di firma digitale accettati sono CADES e PADES.

Si ribadisce che non è consentito firmare digitalmente una cartella compressa (ZIP), contenente uno o più documenti privi di firma digitale (laddove richiesta).

Ove espressamente indicato, non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l'esclusione dalla procedura di Iscrizione negli Elenchi, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza nelle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non iscrizione all'Elenco, ovvero di cancellazione dallo stesso.



Verificata con esito positivo la documentazione di cui sopra, ANAS comunicherà all'interessato l'accoglimento della domanda tramite apposita funzionalità del portale.

Per i nuovi operatori economici che si registrano al Portale Acquisti, ANAS procederà all'abilitazione a sistema (sblocco delle credenziali di accesso) a seguito della verifica del contratto di registrazione del portale.

L'operatore economico è tenuto a non diffondere a terzi le chiavi di accesso a mezzo delle quali verrà identificato dal Portale Acquisti ANAS. La *User ID* e la *Password* sono personali e dovranno essere conservate con cura. L'operatore economico si impegna comunque a non cederle a terzi e ad utilizzarle sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non recare pregiudizio al Portale Acquisti ANAS, agli altri utenti ivi operanti e, in generale, a terzi.

Gli operatori economici si impegnano ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative necessarie ad assicurare il corretto utilizzo, la riservatezza e la protezione degli strumenti informatici (*User ID* e *Password*) assegnati.

Gli obblighi assunti dagli operatori economici si estendono anche ai collaboratori, dipendenti e/o agenti degli operatori stessi.

Gli operatori economici si obbligano a comunicare immediatamente ad ANAS l'eventuale smarrimento o sottrazione di tali strumenti.

L'utilizzo della *User ID* e della *Password* attribuisce incontestabilmente ai soggetti cui sono stati rilasciati e, per essi, ai soggetti rappresentati, tutti i diritti, gli obblighi, le responsabilità e i doveri conseguenti all'utilizzo del Portale Acquisti ANAS.

8. SOGGETTI

Per lavori, servizi e forniture possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti previsti dal Codice Appalti, in particolare:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
- i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui ai precedenti punti, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- gli operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- gli altri Operatori Economici che non rientrano nelle tipologie sopra elencate esercitanti un'attività economica.



Per gli incarichi professionali di progettazione sono ammessi all'iscrizione:

- i liberi professionisti, singoli o associati. Con riferimento agli interventi inerenti al restauro ed alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- le società di professionisti;
- le società di ingegneria;
- i prestatori di servizi di ingegneria stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

Per i medici competenti sono ammessi all'iscrizione:

- gli iscritti all'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri;
- gli iscritti all'Ordine degli Psicologi

Per i "Docenti e Consulenti per la Formazione" sono ammessi all'iscrizione inoltre:

- Docenti universitari ordinari e associati;
- Ricercatori (dirigenti di ricerca, ricercatori universitari e di centri di ricerca);
- Dirigenti.

9. REQUISITI

Ai fini dell'inserimento nel presente Elenco, gli operatori devono essere in possesso di requisiti di ordine generale e di requisiti di ordine speciale. ANAS si riserva di adeguare/modificare in qualunque momento i requisiti richiesti. Il mancato possesso ovvero la perdita anche di solo uno dei requisiti richiesti, siano essi di carattere generale e speciale, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco.

9.1 Requisiti di ordine generale

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- di essere iscritti al Registro delle Imprese presso le competenti Camere di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (C.C.I.A.A.) o presso altri registri, ordini o albi, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi, ovvero, per i soli "Consulenti e Docenti per la Formazione", il titolo di dirigente, ricercatore, e docente universitario; l'operatore economico potrà allegare direttamente il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (C.C.I.A.A.). Il possesso di tali requisiti dovrà essere dichiarato/comprovato sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente art. 7 (Allegato 3).
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalle procedure di affidamento di cui alla normativa sugli appalti pubblici. Il possesso dei requisiti di ordine generale viene dichiarato dall'operatore economico con la compilazione della "Domanda di iscrizione all'Elenco" (Allegato 4) che dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente art. 7.



Gli operatori che siano iscritti ovvero, che abbiano effettuato richiesta di iscrizione, all'Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list), devono selezionare l'apposita casella ed allegare apposita dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000.

In caso di Consorzio, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate designate.

9.2 Requisiti di ordine speciale

Per l'ammissione all'Elenco gli operatori devono dichiarare il possesso di adeguata:

- capacità economico finanziaria;
- capacità tecnico professionale.

Come specificato nei successivi punti, ai fini della dimostrazione e della valutazione dei requisiti di ordine speciale, dovranno essere presi in considerazione i lavori, servizi o forniture iniziati ed ultimati negli esercizi indicati, ovvero, per quelli iniziati in epoca precedente, la sola parte di questi ultimata nel periodo stesso, ovvero, per quelli in corso di esecuzione, la sola parte effettuata al termine del periodo di riferimento.

Qualora i requisiti di ordine speciale non raggiungano le soglie minime indicate al paragrafo 6, ma risultino comunque compatibili con l'attribuzione di una classe d'importo di rango inferiore rispetto a quella richiesta per la stessa categoria, ANAS provvederà direttamente all'attribuzione della classe d'importo inferiore.

9.2.1 Requisiti di ordine speciale per LAVORI

A. Per iscrizione all'Elenco in Classe II, III e IV (pari o superiore a 150.000 Euro)

L'operatore, all'atto della presentazione della domanda, deve allegare il certificato rilasciato da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate alla categoria ed alla classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale richiede l'iscrizione (Allegato 5), secondo quanto riportato nella tabella sottostante. La certificazione SOA dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 7. Si riporta la tabella di corrispondenza SOA:

CODICE CATEGORIA	DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI	CATEGORIE SOA GENERALI	CATEGORIE SOA SPECIALIZZATE
L01-PRIN	Pronto intervento	OG3	
L02-OPAR	Lavori su opere d'arte	OG3	OS 11- OS 21
L13-APPS	Apparecchiature strutturali speciali	OG3	OS11



L14-OPST	Opere strutturali speciali	OG3	OS21
Lo3-PAST	Pavimentazione stradale	OG3	
L17-BASS	Barriere stradali di sicurezza	OG3	OS12A
Lo4-SEST	Segnaletica stradale non luminosa		OS10
Lo5-MAID	Manutenzione di opere idrauliche	OG8	
Lo6-MAIT	Manutenzione impianti tecnologici	OG11	
Lo7-MAIL	Manutenzione illuminazione, cabine elettriche MT e BT, distribuzione elettrica	OG10	
Lo8-MAIA	Manutenzione impianti antincendio		OS3
Lo9-TELE	Telecontrollo	OG11	OS19
L10-MAVE	Manutenzione impianti termici e di ventilazione		OS28
L11-OBPA	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	OG12	
L12-RIED	Ristrutturazioni edili	OG1	OS6
L15-MAIP	Manutenzione impianti produzione energia elettrica	OG9	
L16-IMIE	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici		OS30
L18-BAPF	Barriere paramassi, fermaneve e simili	OG3	OS12 B
L19-BAAN	Barriere antirumore	OG3	OS34
L 20-RIEI	Ristrutturazioni edili di beni immobili sottoposti a vincoli artistico ambientali	OG2	OS 21 – OS 6

Per ciascuna merceologia, l'operatore economico dovrà possedere tutte le SOA indicate in corrispondenza delle stesse, sia generali che specializzate.

L'operatore economico che sia in possesso della categoria SOA OG 3 e che intenda iscriversi, oltre che nella categoria merceologica Lo1-PRIN "Pronto Intervento", nella categoria merceologica Lo3_PAST "Pavimentazione stradale", oltre ad allegare l'attestazione SOA OG 3 secondo le modalità sopra indicate al paragrafo A, dovrà obbligatoriamente allegare una dichiarazione, rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, concernente l'esatta indicazione della cifra d'affari realizzata nel quinquennio precedente per lavori di pavimentazione stradale, svolti mediante attività diretta,



riportando, altresì, una breve descrizione dei lavori stessi, l'indicazione del committente e l'esatto importo dei relativi contratti.

Le allegazioni SOA dovranno essere inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 7.

Ai fini della qualificazione in classe IV (Euro 516.001,00 – 999.999,00), le imprese devono possedere, ed allegare, il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, nonché, se posseduta, certificazione di sostenibilità ambientale (Allegato 3). Tali certificazioni dovranno essere inserite sul Portale Acquisti secondo le modalità prescritte al precedente paragrafo 7.

Con riferimento alle categorie merceologiche Lo8-MAIA "Manutenzione Impianti Antincendio", L10-MAVE "Manutenzione Impianti Termici e di Ventilazione" e L16-IMIE "Impianti Interni Elettrici, Telefonici, Radiotelefonici" si precisa che, oltre agli operatori economici in possesso delle categorie specialistiche, rispettivamente OS3, OS28 e OS30, potranno essere qualificati nelle suddette categorie, in conformità a quanto disposto dall'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, anche gli operatori economici in possesso della sola categoria OG 11 che ne facciano domanda.

B. Per l'iscrizione all'Elenco in Classe I (inferiore a 150.000 Euro)

In caso di assenza della SOA, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco si richiedono i requisiti sotto elencati.

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:

1. la presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Allegato 3). Tale dichiarazione di regola riferisce sulla qualità dei rapporti in atto tra l'Istituto bancario e l'operatore per il quale la referenza è richiesta, quali la correttezza e la puntualità di questo nell'adempimento degli impegni assunti, senza responsabilità alcuna per l'Istituto dichiarante. La referenza dovrà essere inserita sul Portale Acquisti secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. Limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 di un patrimonio netto, costituito dal totale della lettera A del passivo di cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio depositato, di valore positivo.

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico, se non in possesso di attestazione SOA nelle categorie in cui si chiede l'iscrizione, deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 5):



1. di aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione, per un valore, da indicare, non inferiore al 100% della classe di importo (intesa come valore massimo) per la quale si richiede l'iscrizione. I lavori da valutare sono quelli regolarmente eseguiti con buon esito, iniziati e ultimati entro il quinquennio antecedente la richiesta di iscrizione.

Si precisa che per "lavori analoghi" si intende la coerenza tecnica tra la natura dei lavori eseguiti con quelli per i quali si chiede l'iscrizione.

La dichiarazione deve altresì contenere:

- una breve descrizione dei lavori, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- l'indicazione del committente;
- l'esatto importo dei contratti dei lavori eseguiti per la categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

2. di avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente, composto da retribuzione, stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% dell'importo dei lavori effettivamente realizzati ed eseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto 1.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

In caso di verifiche a campione di cui al successivo paragrafo 16, il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota di deposito e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle casse edili, in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

In alternativa l'adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al dieci per cento della cifra di affari in lavori, di cui almeno l'ottanta per cento per personale tecnico, titolare di laurea, o di laurea breve, o di diploma universitario, o di diploma.

Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria.



Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

3. la produzione di un elenco indicante l'adeguata attrezzatura tecnica posseduta ed il personale dipendente: nello specifico la dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico riguardante esclusivamente il complesso di beni specificamente destinati alla esecuzione di lavori, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative, nonché l'elenco del personale dipendente con l'indicazione di mansioni, categorie, anzianità di servizio e anagrafica.

9.2.2 Requisiti di ordini speciale per SERVIZI E FORNITURE

REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO E FINANZIARIO

La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata con:

1. Presentazione di una idonea referenza bancaria rilasciata da istituti di credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (Allegato 3). Tale dichiarazione di regola riferisce sulla qualità dei rapporti in atto tra l'Istituto bancario e l'operatore per il quale la referenza è richiesta, quali la correttezza e la puntualità di questo nell'adempimento degli impegni assunti, senza responsabilità alcuna per l'Istituto dichiarante.

Per i Consorzi, la referenza bancaria deve essere posseduta dal consorzio che chiede l'iscrizione.

2. Per le persone giuridiche, dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 in merito al rapporto indebitamento su patrimonio in bilancio degli ultimi tre esercizi. In particolare, per ciascuno dei tre esercizi finanziari si richiede l'indice numerico in cui si esprime la c.d. leva finanziaria ovvero il rapporto tra debiti finanziari, intesi come debiti verso banche, depositi bancari e postali, debiti verso soci o verso terzi finanziatori, debiti rappresentati da titoli di credito..., sul patrimonio netto c.d. equity, inteso come apposita voce di bilancio, iscritta al passivo dello stato patrimoniale. In caso l'operatore economico abbia iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito si intende commisurato al periodo di effettiva attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

Per le categorie S25 SANI01 "Medico competente", S25 SANI04 "Psicologo esperto in psicologia del lavoro" e, in caso di persone fisiche, S19 FORP "Servizi di Formazione del Personale" non sono richiesti i requisiti economico-finanziari di cui al presente paragrafo 9.2.2.

REQUISITI DI ORDINE TECNICO-ORGANIZZATIVO

L'operatore economico deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo (Allegato 5):

- l'avvenuta esecuzione diretta di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati per gli incarichi di progettazione e connessi di cui alle categorie So3 INPR, So4



REEL , So5 STAM, So6 STUR, So7 STGE, So8 STID, So9 ALST, S10 DILA e S11 SICU nei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio e per servizi e forniture negli ultimi tre anni, antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo - IVA esclusa - almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di ciascuna delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'elenco. Per i Consorzi il requisito di cui al presente paragrafo può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che richiede l'iscrizione (Allegato 5).

La dichiarazione deve contenere:

- una breve descrizione dei servizi o forniture, tale da poter valutare l'attinenza alla categoria richiesta;
- l'indicazione del committente;
- l'esatto importo dei contratti di servizi o di forniture eseguiti per cat. analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il suddetto requisito deve essere rapportato al periodo di effettiva attività. E' comunque richiesto un periodo minimo di attività almeno pari a un anno.

- La produzione di una relazione contenente:

- l'indicazione dei tecnici e degli organismi tecnici che facciano o meno parte integrante dell'operatore economico, e nello specifico di quelli responsabili per il controllo della qualità;
- l'indicazione dei titoli di studio del prestatore di servizi o dell'imprenditore o dei dirigenti dell'impresa;
- l'indicazione dell'organico medio annuo e del numero dei dirigenti degli ultimi 3 anni; per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, l'indicazione dell'organico medio annuo deve essere rapportato al periodo di effettiva attività.
- una descrizione delle attrezzature del materiale e dell'equipaggiamento tecnico;
- ove presente, il possesso del certificato di qualità, conforme alla norma UNI EN ISO 9000, nonché, se possedute, la certificazione di sostenibilità ambientale e la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quest'ultima limitatamente alla categoria merceologica "verifica ai fini della validazione" (Allegato 3).
- Per le società di ingegneria, l'indicazione di almeno un direttore tecnico: con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo e di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni; in possesso di laurea in ingegneria o architettura; abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento della candidatura, al relativo albo professionale.

Per la categoria So1 MASTo4 "Smaltimento rifiuti" gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l'apposita casella ed allegare apposita dichiarazione relativa a:

1. Iscrizione al SISTRI – Sistema di controllo tracciabilità rifiuti;



2. Iscrizione all'ANGA – Albo Nazionale Gestori Ambientali, per le categorie 1 "Raccolta e trasporto rifiuti urbani", 4 "Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi" e 5 "Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi"

3. Altro...

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di adesione all'Elenco per il servizio afferente la So1 MASTo7 "Bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici", oltre a dimostrare il possesso dei requisiti generali, economico – finanziari e tecnico - organizzativi di cui al presente Regolamento, devono possedere il seguente requisito ed allegare la relativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000: (Allegato 5):

1. Iscrizione all'albo delle imprese specializzate, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012 n. 177.

Per la categoria So2 INRlo1 "Indagini geognostiche" gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l'apposita casella ed allegare:

- il certificato SOA OS 2oB rilasciato da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;

Per la categoria So2 INRlo2 "Indagini geotecniche" gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l'apposita casella ed allegare:

- le autorizzazioni di cui alla Circolare ministeriale n. 7618/STC del 08 settembre 2010.

Per la categoria So2 INRl11 "Rilievi topografici e di opere d'arte" gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l'apposita casella ed allegare:

- il certificato SOA OS 2oA rilasciato da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;

Per tutte le merceologie che rientrano nelle seguenti macro-categorie: So3 INPR "Incarichi di progettazione e connessi" ed So4 REEL "Redazione elaborati specialistici" gli operatori che utilizzino la metodologia BIM (Building Information Modelling) possono selezionare l'apposita casella ed allegare la relativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Per i "Servizi di Formazione del Personale", gli operatori devono produrre ed allegare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa possesso dei seguenti titoli (Allegato 5):

a. Consulenti e Docenti di I classe:

- Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno tre anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari pubblici con esperienza almeno triennale nella categoria o nel profilo di riferimento;
- Dirigenti con esperienza almeno biennale nelle aree di riferimento.

b. Consulenti e Docenti di II classe:

- Ricercatori (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno cinque anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi



professionisti e funzionari con esperienza almeno quinquennale nella categoria o nel profilo di riferimento;

- Dirigenti con almeno tre anni di esperienza nelle aree di riferimento.

c. Consulenti e Docenti di III classe:

- Docenti universitari ordinari ed associati;
- Ricercatori senior (dirigenti di ricerca e ricercatori universitari e di centri di ricerca) con almeno dieci anni di esperienza nelle discipline di riferimento; dirigenti di azienda, imprenditori, consulenti, liberi professionisti e funzionari con esperienza almeno decennale nella categoria o nel profilo di riferimento;
- Dirigenti con almeno cinque anni di esperienza nelle aree di riferimento.

Nel caso di persone fisiche, non sono richiesti i requisiti economico-finanziari di cui al paragrafo 9.2.2

Nel caso di persone giuridiche, gli operatori devono produrre ed allegare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa possesso dei seguenti titoli (Allegato 5):

1. esperienza di almeno cinque anni nel settore della formazione;
2. esperienza specifica nel settore infrastrutture e trasporti;
3. esperienza specifica nella Pubblica Amministrazione.

Il "Medico competente", per il quale non sono richiesti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 9.2.2, deve dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000, ed allegare i seguenti titoli o requisiti (Allegato 5):

1. iscrizione presso l'Elenco nazionale dei medici competenti presso l'Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute;
2. iscrizione all'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri da almeno 3 anni per la qualificazione alla I classe d'importo, da almeno 5 anni per la qualificazione alla II classe di importo e da almeno 10 anni per la qualificazione alla III classe di importo.

Per lo "Psicologo esperto in psicologia del lavoro", per il quale non sono richiesti i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al paragrafo 9.2.2, gli operatori economici, nel caso di persone fisiche devono produrre ed allegare apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa possesso dei seguenti titoli (Allegato 5):

1. Iscrizione presso l'Ordine degli Psicologi e
2. Esperienza specifica nel campo della medicina del lavoro di almeno tre anni per la qualificazione alla I classe d'importo, di almeno 5 anni per la qualificazione alla II classe di importo e di almeno 10 anni per la qualificazione alla III classe di importo.

Nel caso di persone giuridiche, gli operatori economici devono produrre ed allegare apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, circa possesso dei seguenti titoli (Allegato 5):

1. Relazione contenente l'indicazione del personale con laurea magistrale in Psicologia, con indirizzo in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni ed iscritto all'ordine degli psicologi
2. Comprovata esperienza maturata nell'ambito della Psicologia del lavoro e delle organizzazioni di almeno tre anni per la qualificazione alla I classe d'importo, di almeno 5 anni per la qualificazione alla II classe di importo e di almeno 10 anni per la qualificazione alla III classe di importo.



3. Eventuale esperienza maturata nell'ambito della valutazione del rischio stress-lavoro correlato nelle organizzazioni

Gli operatori economici che intendano effettuare richiesta di adesione all'Elenco per tutte le merceologie che rientrano nelle seguenti macro-categorie: S13 INFO "Servizi informatici", Fo4 SWAG "Software e relativo aggiornamento", Fo8 MAHW "Materiale informatico hardware" ed F09 REIT "Reti informatiche e telefoniche", oltre a dimostrare il possesso dei requisiti generali, economico – finanziari e tecnico - organizzativi di cui al presente Regolamento, devono possedere il seguente requisito ed allegare la relativa dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000:

1. abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

Per la categoria F09 REIT01 "Reti informatiche" gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l'apposita casella ed allegare:

1. il certificato SOA OS 19 rilasciato da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;

Per la categoria F09 REIT02 "Reti e apparati di telefonia" gli operatori economici che ne siano in possesso devono selezionare l'apposita casella ed allegare:

1. il certificato SOA OS 30 rilasciato da Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata in corso di validità;

I Consorzi stabili che effettuino richiesta di adesione potranno conseguire la stessa sulla base della somma dei requisiti tecnico - organizzativi ed economici – finanziari posseduti dalle singole consorziate interessate alle attività della categoria di riferimento. I requisiti generali devono essere attestati sia dal Consorzio che dalle singole consorziate.

10. QUALIFICAZIONE DI IMPRESE STABILITE IN STATI DIVERSI DALL'ITALIA

Le imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea si qualificano alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane, producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti agli operatori economici italiani e tradotta in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.

11. DIVIETI ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO E LIMITI ALL'INTERPELLO

Gli operatori potranno proporre domanda di ammissione all'Elenco con le seguenti limitazioni:

- è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria merceologica;

ANAS effettuerà controlli in merito alla violazione del divieto di cui al presente paragrafo e, in caso di accertamento di violazione, provvederà alla rimozione dall'Elenco di tutti i soggetti coinvolti per un periodo non inferiore a 12 mesi.



Non potranno essere invitate alla medesima gara imprese qualificate che si trovino in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Non potranno altresì essere invitate alla medesima gara imprese i cui soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre imprese qualificate invitate nella stessa gara.

Inoltre, è fatto divieto all'impresa di partecipare alla medesima gara in più di un consorzio ordinario di concorrenti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l'impresa abbia partecipato alla stessa gara in consorzio ordinario di concorrenti. In caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, detto divieto sussiste per le imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, che devono essere da quest'ultimo indicate in sede di offerta.

12. ESITO DELLA DOMANDA DI QUALIFICAZIONE

ANAS comunica mediante il proprio Portale Acquisti l'esito del procedimento, specificando, se positivo, categoria merceologica e classe d'importo per la quale ciascun prestatore risulta qualificato.

Il procedimento di verifica è volto ad accertare, sulla base della documentazione presentata, la sussistenza ed idoneità dei requisiti di qualificazione in relazione alle categorie merceologiche richieste. Qualora la documentazione presentata non fosse completa o esauriente ANAS si riserva di richiedere documenti e/o chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate dall'operatore economico in sede di iscrizione, che dovranno pervenire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla regolare ricezione della richiesta.

A fronte dell'esito positivo del procedimento di qualificazione, gli operatori economici sono ritenuti idonei a partecipare alle procedure di affidamento di cui al paragrafo 3, nei limiti del valore della classe di importo attribuita. La lista degli operatori qualificati è pubblicata da ANAS nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.stradeanas.it>).

L'Elenco è sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti da ANAS, ed è periodicamente aggiornato, con cadenza almeno annuale, in ossequio alla normativa vigente.

13. DURATA DELLA QUALIFICAZIONE

La validità dell'iscrizione all'Elenco è pari a 36 (trentasei) mesi a decorrere dall'adozione del provvedimento di qualificazione da parte del Comitato di Qualificazione di cui al successivo paragrafo 17, fatti salvi i casi di cui al successivo paragrafo 14.

Al termine del periodo di validità ogni operatore economico dovrà procedere ad una nuova iscrizione all'Elenco, mediante la produzione di una nuova domanda d'iscrizione completa di tutta la documentazione richiesta.



Al fine di assicurare la continuità della qualificazione, è opportuno che l'operatore economico avvii il rinnovo con anticipo rispetto alla prevista scadenza di almeno 3 mesi. Una volta scaduta la validità della qualificazione, l'operatore economico non potrà essere interpellato fino al positivo completamento del nuovo procedimento di qualificazione.

14. ESTENSIONE DELLA QUALIFICAZIONE

La qualificazione può essere estesa ad altre merceologie o classi d'importo, laddove siano posseduti adeguati requisiti di ordine generale e speciale.

In tal caso, l'operatore deve indicare le categorie di interesse, le relative classi d'importo e corredare l'istanza della documentazione indicata nelle parti speciali del presente Regolamento per le merceologie di nuova attivazione. .

15. SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE. TRASFERIMENTO DELLA QUALIFICAZIONE

Gli operatori economici iscritti dovranno mantenere aggiornati i dati nonché i documenti inseriti sul Portale Acquisti ANAS in fase di presentazione dell'istanza di iscrizione (che potranno essere utilizzati in sede di partecipazione alle gare) e saranno tenuti a comunicare ogni variazione che rileva rispetto a detti dati e documenti, fornendo la documentazione necessaria ad attestare il permanere dei requisiti di qualificazione. Tale obbligo va assolto tempestivamente e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dal verificarsi delle variazioni e/o dalla data di scadenza della documentazione prodotta. Il mancato adempimento comporterà la sospensione della qualificazione. Laddove la variazione comporti il venir meno di uno o più dei requisiti di qualificazione, ANAS ne dispone la cancellazione, con efficacia retroattiva alla data del verificarsi della variazione.

L'e-mail aggiornata, inserita per la prima volta in fase di registrazione, rappresenterà l'indirizzo al quale saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'Elenco, attraverso il Portale Acquisti ANAS.

Ai fini del mantenimento della qualificazione, gli operatori economici interessati devono dichiarare il perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale nonché il perdurare del possesso dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale specificati al paragrafo 9 del presente Regolamento ogni anno successivo alla data del primo provvedimento di qualificazione e al suo rinnovo.

A tale fine è necessario produrre apposita dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, attestante la permanenza di tutti i requisiti di iscrizione (Allegato 6).

Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica sospensione dall'Elenco. In ogni caso si produrrà la cancellazione dall'Elenco se la dichiarazione non sarà pervenuta ad ANAS entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza.

Nel caso in cui ad un operatore economico qualificato subentri altro operatore economico in conseguenza di un'operazione societaria (cessione o affitto di azienda o ramo d'azienda, fusione, scissione o trasformazione societaria) che comporti il trasferimento dei requisiti sulla cui base era stata originariamente rilasciata la qualificazione, la qualificazione stessa può essere trasferita al nuovo operatore economico.



A tal fine, deve essere presentata dall'operatore economico interessato richiesta di trasferimento unitamente alla documentazione necessaria a verificare la sussistenza di tutti i requisiti necessari, sia di carattere generale che quelli speciali, con le medesime modalità previste dall'art. 7 per le nuove iscrizioni, compilando tutti i questionari ivi previsti e selezionando, nella "Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici ANAS" (Allegato 4), la voce "Trasferimento della Qualificazione" e allegando copia del contratto con cui è stata effettuata l'operazione societaria.

L'eventuale trasferimento della Qualificazione è disposto dal Comitato di Qualificazione, previa verifica dei requisiti, e decorre dalla data di delibera dello stesso, ferma restando la data di scadenza prevista per la Qualificazione originaria.

16. VERIFICHE A CAMPIONE E TITOLI COMPROVANTI IL POSSESSO DEI REQUISITI

ANAS, direttamente o attraverso soggetti terzi, verifica il possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati sulla base di verifiche a campione ovvero attraverso la richiesta di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di qualificazione che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, ANAS, direttamente o attraverso terzi, si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il possesso degli stessi (es. copia dei bilanci, copia conforme di certificati di "regolare esecuzione" e/o fatture per forniture/servizi analoghi, ecc.). Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione di ANAS, secondo una modalità campionaria di individuazione degli operatori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione.

Anas potrà altresì disporre visite direttamente in loco al fine di effettuare verifiche in merito al possesso dei requisiti tecnico-organizzativi dichiarati.

17. ORGANISMI PER LA VERIFICA DEI REQUISITI

La qualificazione degli operatori economici che hanno presentato istanza di iscrizione all'Elenco è demandata al Comitato di Qualificazione, istituito presso la Direzione Generale dell'ANAS, il cui Presidente è nominato dal CdA ANAS, e i cui membri sono nominati dal Presidente di ANAS.

Per l'esercizio delle sue funzioni si avvale della Direzione Appalti e Acquisti – Unità Qualificazione, Contrattualistica e *Compliance*

Il Comitato di Qualificazione delibera sulle domande di qualificazione, sulle cancellazioni e sulle sospensioni a titolo di richiamo, con il voto favorevole della maggioranza.



18. CAUSE DI SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE E/O CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

ANAS si riserva la facoltà di sospendere e/o annullare la Qualificazione degli operatori economici dall'Elenco come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione della Qualificazione degli operatori economici nei seguenti casi:

- inadempienza all'obbligo di dichiarare annualmente la permanenza dei requisiti di qualificazione;
- mancata presentazione della documentazione atta a verificare il permanere dei requisiti di qualificazione in caso di variazioni;
- a titolo di richiamo, per negligenza o inadempimento nell'esecuzione dei contratti affidati ovvero laddove nel corso delle verifiche in loco emergano situazioni che rendano opportune misure correttive e/o di adeguamento (per es. criticità nella struttura tecnico-organizzativa o nei mezzi impiegati, etc.)

Si procederà all'annullamento della Qualificazione e/o alla cancellazione di ufficio dall'Elenco, nei seguenti casi:

- cessazione di attività;
- perdita dei requisiti di qualificazione;
- mancato invio della dichiarazione attestante il perdurare del possesso dei requisiti generali e speciali (Allegato 6) oltre il termine di 120 (centoventi) giorni dalla scadenza;
- grave negligenza o malafede e/o inadempimento grave nell'esecuzione dei contratti affidati e/o violazione dei principi del Codice Etico di ANAS;
- nei casi in cui per almeno cinque volte l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara senza fornire adeguata motivazione in merito; si procederà altresì all'annullamento della Qualificazione con riferimento ad un determinato ambito geografico qualora l'operatore non abbia risposto agli inviti di gara nel medesimo ambito geografico per almeno due volte;
- accertata non veridicità delle dichiarazioni in merito al possesso anche di solo uno dei requisiti richiesti, sia di ordine generale che speciale, a seguito dei controlli a campione di cui al paragrafo 15, nonché a seguito delle verifiche effettuate in sede di aggiudicazione;
- adozione di un provvedimento interdittivo antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- in tutti i casi in cui la normativa di riferimento prevede l'esclusione dai procedimenti concorsuali.

Una nuova iscrizione non potrà essere richiesta dall'operatore economico prima di 12 (dodici) mesi dall'annullamento della Qualificazione e/o cancellazione dall'Elenco, o dell'ulteriore e/o diverso termine previsto in provvedimenti amministrativi e giudiziari che hanno colpito l'operatore economico.



19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, ANAS informa che i dati personali forniti dai soggetti interessati a qualificarsi per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, elencati al paragrafo 8 del presente Regolamento, sono trattati in modo lecito e secondo correttezza sulla base delle finalità e modalità descritte negli artt. 1, 4 e 7 del presente Regolamento, con strumenti e procedure idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio; in mancanza di questi non è possibile effettuare l'iscrizione all'Elenco degli operatori economici e dei professionisti e, conseguentemente, resta preclusa la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, di forniture e servizi. Qualora sia necessario acquisire anche dati sensibili e giudiziari, le fonti normative che ne legittimano il trattamento sono il d.lgs. n.196/03 e le autorizzazioni generali emanate in materia dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti nella fase di formazione e gestione del suddetto Elenco non sono comunicati a terzi.

La lista degli operatori economici e dei professionisti iscritti all'Elenco è pubblicata da ANAS nella sezione dedicata del proprio sito istituzionale (<http://www.stradeanas.it>), come indicato al punto 12 del presente Regolamento.

Fermi restando i diritti riconosciuti dall'art. 7 del d.lgs. n.196/03, in particolare l'interessato che ha fornito i dati personali per l'iscrizione nell'Elenco degli operatori economici e dei professionisti ha il diritto di:

- ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di dati che lo riguardano e la comunicazione in forma intellegibile degli stessi e della loro origine;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati è ANAS S.p.A. con sede legale in via Monzambano 10, Roma.

Responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della Direzione Appalti e Acquisti.

20. FORO COMPETENTE

Le controversie relative all'applicazione del presente Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione nell'Elenco sono di competenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma.

21. CODICE ETICO

Con la presentazione della Domanda di iscrizione, l'operatore economico si obbliga a osservare, le regole e i precetti comportamentali contenuti nel Codice Etico di ANAS, reso disponibile al seguente indirizzo: <http://www.stradeanas.it>. Si precisa che la violazione da parte dell'operatore economico del suddetto codice etico, è prevista come clausola di risoluzione espressa di cui all'articolo 1456 del codice civile.



22. PUBBLICITÀ

L'avviso dell'istituzione dell'Elenco unico Anas per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi, ivi compresi gli incarichi di progettazione e connessi, è resa nota mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), 5ª serie speciale.

La procedura di iscrizione nell'Elenco degli operatori economici ANAS per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi è resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.stradeanas.it.

23. UNICITÀ DELL'ELENCO PER ANAS

L'Elenco degli operatori economici di ANAS è unico su tutto il territorio nazionale e per tutte le società del gruppo ANAS.

A partire dal 1 gennaio 2017, qualunque altro Elenco o Albo preesistente pubblicato da ANAS sia in Direzione Generale che in sede Compartimentale sarà eliminato e non avrà più alcuna rilevanza per ANAS con la sola eccezione dell'*Elenco Avvocati* il quale sarà utilizzato da ANAS per l'affidamento dei soli appalti esclusi dall'applicazione del Codice Appalti ai sensi dell'art 17 dello stesso.

Qualunque operatore presente negli Elenchi precedentemente pubblicati da ANAS dovrà pertanto richiedere l'iscrizione al presente Elenco.

Allegato 1	Categorie merceologiche
Allegato 2	"Scheda Anagrafica"
Allegato 3	"Questionario di autocandidatura"
Allegato 4	"Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici ANAS"
Allegato 5	"Questionario di categoria specifica"
Allegato 6	"Dichiarazione permanenza requisiti"